

# **STATUTO SOCIALE della società "XXXXXXXXXXXXXXX S.R.L."**

## **Articolo 1 Denominazione**

E' costituita la società "in house" denominata "XXXXXXXXXXXXXXX ", a totale partecipazione pubblica nella forma della Società a Responsabilità Limitata.

## **Articolo 2 Oggetto**

La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, della titolarità, dell'acquisizione e dell'amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ai sensi della vigente normativa in materia di servizio idrico integrato e relativi beni strumentali.

## **Articolo 3 Sede**

La Società ha sede legale in Via Borgovico 148 - 22100 Como.

Presso la sede legale hanno domiciliazione i soci e gli organi di controllo per i loro rapporti con la Società.

## **Articolo 4 Durata**

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 e comunque fino alla conclusione dell'operazione di scissione in Como Acqua S.R.L.

## **Articolo 5 Capitale**

Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimilaeuro).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

La Società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi. Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'Assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

## **Articolo 6 Trasferimento delle partecipazioni**

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi fra i soci, in favore di Amministrazioni Pubbliche o di società a totale partecipazione pubblica.

Il socio che intenda alienare a terzi le proprie quote deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni calcolate escludendo dal computo le proprie quote.

L'offerta di vendita deve essere comunicata all'organo amministrativo dall'interessato a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le quote e le condizioni di pagamento. L'Organo Amministrativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà a sua volta con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare a tutti i soci l'offerta di vendita.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione ricevuta dall'organo amministrativo fatta nei modi sopra indicati.

proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I soci dovranno spedire entro il detto termine alla società comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata dell'eventuale esercizio della prelazione.

Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci possono sostituirsi a lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale ove ha sede la società, e la vendita dovrà essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le quote poste in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui non si raggiungessero adesioni per tutte le quote poste in vendita, l'Organo Amministrativo comunicherà senza indugio al socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà liberamente cedere a terzi, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le quote offerte in prelazione.

## **Articolo 7 Recesso**

Il diritto di recesso è riconosciuto al socio nei casi previsti dalla legge.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- e) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.

Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec. La comunicazione deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di

ogni effetto e di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

### **Articolo 8 Esclusione**

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa

### **Articolo 9 Liquidazione delle partecipazioni**

Nelle ipotesi di recesso le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo e di Revisione, se nominato, tenendo conto del valore attribuito nel progetto di scissione approvato da Lario Reti Holding S.p.A. e a seguito del quale la società è divenuta titolare degli asset idrici.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più soci e/o di terzi concordemente individuati dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

### **Articolo 10 Organi della Società**

Sono organi della Società: l'Assemblea; l'Organo Amministrativo nella figura dell'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo monocratico.

E' fatto divieto di istituire organi diversi o con composizione diversa da quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs. 175/2016 o, in quanto applicabili, dalle generali in tema di società.

E' fatto altresì divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali di cui sopra gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato. Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

### **Articolo 11 Amministratore Unico**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dell'amministratore.

L'Amministratore Unico può essere anche non socio e deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell'art. 2475 c.c. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.

### **Articolo 12 Durata della carica, revoca, cessazione**

L'Amministratore Unico non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'Amministratore Unico è rieleggibile

Qualora l'Organo Amministrativo non venga ricostituito nel termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1991, n. 444.

### **Articolo 13 Poteri dell'Organo Amministrativo**

L'Amministratore Unico ha tutti i poteri per la gestione della Società, necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei soci ai sensi del successivo articolo 21.

### **Articolo 14 Rappresentanza**

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della Società.

### **Articolo 15 Compenso dell'Amministratore Unico**

Il compenso dell'Amministratore Unico è da determinarsi a cura dell'Assemblea dei Soci, in conformità con le vigenti disposizioni di legge per le società a totale controllo pubblico (anche con riferimento agli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società partecipate, in applicazione dell'art. 19 del D.Lgs n. 175/2016).

### **Articolo 16 Organo di Controllo e Revisione legale dei conti**

La Società deve nominare un Organo di Controllo monocratico, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo monocratico nominato dall'Assemblea dei soci. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La sua cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo è stato nominato. L'Organo di Controllo monocratico è rieleggibile.

Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Non può essere nominato alla carica di Organo di Controllo e di Revisione, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile. All'Organo di Controllo e di Revisione, in quanto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo e di Revisione può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, rinuncia o decadenza si applica l'art. 2401 del codice civile.

L'Organo di Controllo monocratico ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 - bis del codice civile. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del codice civile. Delle determinazioni dell'organo di controllo e di revisione deve redigersi verbale, da trascrivere nel relativo libro delle decisioni.

L'Organo di Controllo monocratico deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze dell'Amministratore Unico.

### **Articolo 17 Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci riuniti in Assemblea soci le seguenti materie: i. tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 2479, comma 2, Codice Civile; ii. fusioni o scissioni; iii. approvazione del business plan e del budget annuale; iv. conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d'azienda e/o partecipazioni e costituzioni di nuove società; v. assunzione dell'erogazione di pubblici servizi presso Comuni diversi dagli Enti Locali; vi. compensi degli amministratori; vii. la nomina dell'Amministratore Unico; viii. la determinazione e la nomina dell'Organo di Controllo e di Revisione; ix. le modificazioni dello Statuto; x. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; xi. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.; xii. il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione di valore unitario pari o superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero).

### **Articolo 18 Diritto di voto**

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

### **Articolo 19 Assemblea**

L'Assemblea può essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nella Provincia ove ha sede la Società. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo e di Revisione.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con posta elettronica certificata. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo monocratico, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Amministratore Unico o l'Organo di Controllo non partecipano personalmente all'Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell'Assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

## **Articolo 20 Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

## **Articolo 21 Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

## **Articolo 22 Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono formalizzate con verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 20. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci; se redatto per atto pubblico può essere allegata copia autentica al detto libro.

## **Articolo 23 Quorum costitutivi e deliberativi**

Nelle materie (riservate) di cui al precedente art. 17, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, ad eccezione delle materie indicate ai punti iii) e xii) del citato art. 17 che precede nonché l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nelle quali l'Assemblea delibererà con le ordinarie maggioranze di legge.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

## **Articolo 24 Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando ricorrano particolari condizioni di cui all'art. 2364 del codice civile, entro centottanta giorni.

### **Articolo 25 Scioglimento e liquidazione**

La Società si scioglie per tutte le cause previste dalla legge e pertanto: a) per il decorso del termine; b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea; d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.; e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.; f) per deliberazione dell'Assemblea; g) per le altre cause previste dalla legge; h) per fusione in Como Acqua s.r.l. al termine del processo di unificazione della gestione dei servizi idrici in capo al concessionario d'ambito (la stessa Como Acqua S.r.l.).

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori; il compenso, - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

### **Articolo 26 Disposizioni applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile.